



COMUNE di FRANCOLISE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 22 del 29/07/2015

OGGETTO: Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) .
Approvazione aliquote anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 17.00, nell'Aula consiliare, in seguito a rituale convocazione disposta dal Consigliere anziano, sono presenti, come da appello nominale:

SINDACO		PRESENTE	ASSENTE
TESSITORE	Gaetano	X	
CONSIGLIERI			
CORRENTE	Emilio	X	
MARIGLIANO	Pasquale	X	
GIULIANO	Gennaro	X	
LANNA	Augusto	X	
PRATILLO	Alfredo		X
MEZZARANO	Francesco	X	
LAMBIASE	Biagio	X	
RUOTOLO	Antonio	X	
DI BIASIO	Antonio	X	
CIOFFI	Gianluca		X
RUSSO	Andrea	X	
SILVESTRI	Daniele	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.

Il Consigliere anziano Emilio Corrente dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Consiglio comunale

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Considerato:

- che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2005, è stata istituita, a partire dall'esercizio 2005 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con aliquota, per l'anno 2005, dello 0,1%;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2007, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" determinando nello 0,5% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2012, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" determinando nello 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19/11/2013, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" determinando nello 0,6% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2013;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/08/2014, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" determinando nello 0,6% l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;

Ritenuto di dover determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Udita la discussione come riportata nell'allegato "A"

con la seguente votazione:

Favorevoli 8
Contrati 3 (Di Biasio, Russo e Silvestri)

delibera

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. riferita all'anno 2015 determinata nella misura pari allo 0,8%;
- 3) di prevedere anche per l'anno 2015 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF riferita all'anno 2015 per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 7.500,00 euro;
- 4) Di approvare, ai predetti fini, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportato:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Art. 1 - Per l'anno 2015 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. è stabilita nella misura di **0,8 punti percentuali**, da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e al comma 142 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, del 27/12/2006 n. 296;

Art. 2 - Per l'anno 2015 l'addizionale I.R.P.E.F. non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) l'addizionale IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;

Art. 3 - Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito individuato con decreto ministeriale, nelle forme previste dalla legge;

Art. 4 - L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

con la seguente votazione, resa e legalmente verificata

Favorevoli 8
Contrati 3 (Di Biasio, Russo e Silvestri)

delibera

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
Emilio Corrente

Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 04/08/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni con numero di protocollo generale 5918 .

Dalla Residenza Municipale, li 04/08/2015

Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:

- immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)
 eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 04/08/2015

Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto